

# Quali rischi per committenti e fornitori negli appalti dei servizi di vigilanza e sicurezza? - 1

intervista all'avv. Laura Lenchi | Membro GdL "Linee Guida Appalti servizi di vigilanza e sicurezza nel Retail"

## In che modo il committente di servizi di sicurezza si può tutelare per evitare di affidare l'appalto a fornitori inadeguati?

La complessità delle fonti normative che disciplinano il delicato settore della sicurezza impone, innanzitutto al committente, di avere le idee chiare sull'oggetto del contratto, ovvero sulle necessità che intende perseguire e, di conseguenza, sulla scelta di peculiari prestazioni a tutela di specifiche esigenze di sicurezza.

La chiara individuazione dell'oggetto del contratto è di fondamentale importanza per tre ordini di ragioni:

- 1) selezione del più idoneo servizio che andrà individuato all'interno dell'offerta del mercato;
- 2) conoscenza della disciplina del settore che, in determinati casi, richiede che il fornitore sia obbligatoriamente in possesso di specifici requisiti;
- 3) individuazione delle modalità di esecuzione del contratto di quel particolare servizio appaltato.

La cura prestata nella selezione del servizio più appropriato e del fornitore più idoneo possono limitare i rischi conseguenti ad inadempimenti contrattuali ed a responsabilità extracontrattuali dell'appaltatore, le cui conseguenze ricadono, inevitabilmente, sul committente.

Ma quali sono questi i rischi?

Con riferimento alle obbligazioni contrattuali, l'aver selezionato un'impresa all'altezza delle esigenze riduce i danni conseguenti ad inadempimenti o non corretti adempimenti e previene eventuali contenziosi.

In merito, inoltre, al coinvolgimento della parte appaltante in responsabilità dell'appaltatore, già il codice civile all'art. 1676 aveva sentito la necessità di tutelare i dipendenti dell'appaltatore, riconoscendo loro la possibilità di proporre



azione diretta contro il committente per conseguire quanto ancora dovuto. Tale azione, tuttavia, può essere esercitata entro i limiti del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui la domanda viene proposta. La tutela sostanziale offerta ai lavoratori coinvolti negli appalti, come garantita dall'art. 29, comma 2 D.Lgs. 276/2003, espone il committente ad un'azione più ampia. Al lavoratore, infatti, è riconosciuto il diritto di procedere contro la parte appaltante per il recupero dei trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti dall'appaltatore in relazione al periodo di esecuzione del contratto d'appalto. Niente più litisconsorzio necessario nè beneficio della preventiva escussione. Nel limite dei due anni dalla cessazione dell'appalto, il committente è esposto al rischio di azioni contro le quali nulla potrà eccepire, essendo soggetto estraneo al rapporto di lavoro.



E sempre a tutela dei lavoratori, l'art. 26 comma 4 D.Lgs 81/2008 prevede un'altra ipotesi di responsabilità solidale del committente per tutti i danni per i quali il lavoratore dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore non risulti indennizzato ad opera dell'Inail.

E ancora: per eventuali danni che l'appaltatore dovesse cagionare a terzi nell'esecuzione del servizio appaltato, potrebbe essere ritenuto responsabile anche il committente, qualora l'impresa incaricata risultasse palesemente inidonea a compiere l'opera o il servizio.

In sostanza, si ravvisa una violazione delle norme di cautela che il committente deve sempre rispettare nel momento in cui seleziona un'impresa che agisce nel suo interesse. Di fronte a questo scenario, il committente deve prestare una particolare attenzione nell'individuare la propria parte contrattuale, consapevole in primis che la disciplina del settore impone, in determinati casi, che l'attività venga svolta soltanto da chi è a ciò autorizzato. Di conseguenza, dovrà verificare che l'appaltatore sia provvisto delle dovute licenze prefettizie, nonché delle obbligatorie certificazioni rilasciate dagli appositi organismi.

Anche le figure professionali, attualmente, possono essere certificate. Tale attestazione ha proprio lo scopo di dare assicurazione che la persona abbia le competenze professionali richieste dalla normativa di riferimento.

E accanto a queste verifiche riguardanti il possesso dei requisiti imposti dalla Legge, è interesse del committente svolgere, in autonomia, valutazioni sulla qualità e solidità dell'impresa selezionata, prendendo, ad esempio, in considerazione gli investimenti effettuati dall'azienda per la formazione del personale, l'organizzazione dei servizi, le attrezzature utilizzate.

**Quali attenzioni si devono porre durante l'esecuzione dell'appalto per evitare l'assunzione di responsabilità proprie del fornitore, anche sul piano giuslavoristico?**

Dalla definizione stessa del contratto d'appalto, data dal codice civile, emerge l'assoluta autonomia dell'impresa appaltatrice che, con organizzazione dei mezzi necessari

e con gestione a proprio rischio, si obbliga a compiere un'opera o a fornire un servizio.

Nella realizzazione di impianti di sicurezza, può capitare che il progetto venga predisposto da professionisti incaricati dal committente, estranei all'impresa appaltatrice. In caso di divergenze sulla correttezza e bontà del progetto, è importante che il committente sia consapevole che eventuali sue imposizioni, circa la realizzazione dell'opera secondo specifiche tecniche non condivise dall'appaltatore, esonerano quest'ultimo da responsabilità, riducendolo a mero esecutore.

Per giurisprudenza consolidata, inoltre, può eccezionalmente sussistere anche una responsabilità del committente nel caso del così detto "appalto a regia".

Tale forma di contratto prevede che il controllo esercitato dal committente sull'esecuzione dei lavori esuli dai normali e legittimi poteri di verifica e sia così penetrante da privare l'appaltatore di ogni margine di autonomia, riducendolo a strumento passivo dell'iniziativa del committente.

Anche in questo caso il ruolo dell'appaltatore sarebbe relegato a quello di *nudus minister* ed esonerato da responsabilità contrattuali.

Ma attenzione.

Le suddette dinamiche potrebbero comportare ben più gravi conseguenze qualora, in tale ingerenza, fosse ravvisata, di fatto, un'illecita somministrazione di manodopera.

L'appaltatore assume l'obbligazione di un *facere* con lavoratori che operano alle sue dipendenze e sotto la sua direzione; cura ed organizza le modalità esecutive, fornendo materiali e attrezzature; si assume il rischio d'impresa.

Tale demarcazione con l'impresa appaltante deve restare sempre ben chiara durante l'esecuzione della prestazione, soprattutto con riferimento ai poteri organizzativi e direttivi dei lavoratori, poteri che non devono essere esercitati dal committente.

Diversamente, oltre all'applicazione di sanzioni, si corre il rischio che il lavoratore possa chiedere ed ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del committente.